CAMERA DEI DEPUTATI N. 2571

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TIRABOSCHI, ORCIARI

Presentata l'8 aprile 1988

Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il processo di ristrutturazione produttiva indotto dalla spinta tecnologica, ha interessato e interessa la quasi totalità, dell'industria italiana. Differente è pero la situazione in cui si sono trovate le piccole e medie imprese rispetto ai grandi gruppi, sia pubblici che privati.

Questi ultimi hanno potuto usufruire infatti delle notevoli risorse economiche e finanziarie derivanti dal cospicuo sostegno pubblico e della possibilità di accedere al mercato borsistico. Alle piccole imprese è mancato invece il supporto di tutti gli elementi che più hanno favorito la maggiore dimensione.

A ciò va aggiunta l'estrema difficoltà che il piccolo imprenditore incontra nel reperimento dei fondi. Da un lato l'esiguità dei margini di profitto, derivante dalle condizioni di maggiore concorrenzialità dei mercati, influisce negativamente sulle possibiltà di autofinanziamento. Dall'altro, la tradizionale difficoltà di accesso al credito, sia a breve che a medio termine, rende problematica ed eccessivamente onerosa anche l'ipotesi dell'indebitamento.

Il processo di ammodernamento deve riguardare il sistema esplicitamente costruito in relazione alla specificità dell'attività innovativa della minore dimensione, si rende necessario per un reale e diffuso rilancio della nostra competitività internazionale e per creare

Un altro elemento indispensabile è l'organicità. Hanno fatto il loro tempo gli interventi congiunturali e settoriali. Si

avverte l'esigenza ora di un quadro di riferimento completo, chiaro senza lacune e sovrapposizioni.

L'intervento globale deve articolarsi su due direttrici. La prima e fondamentale esigenza è quella di incentivare l'autofinanziamento degli investimenti mediante una incisiva detassazione degli utili reinvestiti. In primo luogo occorre infatti consentire il rinnovo degli impianti, dal quale dipende la competitività, e l'allargamento dell'attività produttiva, a cui è legata la crescita dell'occupazione.

Il passo successivo è il sostegno mirato all'innovazione. Le esperienze di questi ultimi anni in materia di legislazione a sostegno dell'innovazione tecnologica hanno evidenziato la difficoltà per le piccole e medie imprese nell'accesso agli strumenti disponibili.

Il quadro attuale vede presenti il fondo IMI per la ricerca applicata e il Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

Le carenze evidenziate da questi strumenti si possono ricondurre principalmente a:

procedure istruttorie per l'ottenimento dei finanziamenti concepite per l'analisi di grandi progetti a valenza nazionale, con conseguente complessità e lentezza delle stesse in rapporto alle capacità e ai bisogni della piccola e media impresa;

inidoneità della struttura contralizzata e della stessa visuale degli organi gestori (IMI e Ministero dell'industria) a garantire ampie possibilità di accesso dell'impresa minore ai finanziamenti.

Le linee-guida di una politica per l'innovazione nelle piccole e medie imprese implicano quindi:

la creaziome di una normativa organica e specifica per le piccole e medie imprese. Vanno perciò distinti due apparati paralleli: il primo, quello già esistente, funzionale alle possibilità della grande impresa; il secondo, quello di nuova concezione, specificamente rivolto alle piccole e medie imprese.

La definizione di una strumentazione semplificata e il più possibile automatica e di procedure decentrate di agevolazione per assicurare facilità di accesso ed una adeguata assistenza nella definizione degli aspetti finanziari e tecnici dei programmi di investimento. Tali esigenze possono essere soddisfatte solo da istituti presenti in modo sufficientemente articolato sul territorio e già interlocutori consolidati delle piccole e medie imprese quali gli Istituti di credito speciale (ICS).

L'inserimento ai fini del finanziamento delle innovazioni di tipo organizzativo e commerciale. È necessario per le piccole e medie imprese poter stabilire più forti interrelazioni tra servizi reali e attività innovative. Soprattutto nel campo della diffusione di nuove tecnologie le imprese minori hanno estremo bisogno di essere sostenute nell' acquisizione delle funzioni aziendali esterne ad esse.

La finanziabilità di tutte le fasi del processo innovativo. Nella piccola e media impresa riescono di difficile distinzione le diverse tipologie e modi di acquisizione delle innovazioni. Appare quindi importante agevolare gli investimenti lungo tutte le fasi dei processi di innovazione e riorganizzazione delle attività materiali ed immateriali dell'impresa, comprendendo in debite proporzioni sia le fasi di ricerca e preindustrializzazione che quelle di industrializzazione e messa in opera dell'innovazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Fondo per l'innovazione delle piccole imprese).

1. Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo delle piccole imprese è costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il « Fondo per l'innovazione delle piccole imprese ».

2. Ai fini dell'applicaziome della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore stabilisce le direttive generali per il funzionamento del fondo nel quadro delle esigenze generali dello sviluppo economico del paese ed in linea con le politiche comunitarie in materia di incentivi alle piccole imprese.

ART. 2.

(Definizione di innovazione e nuova impresa).

1. Ai fini della presente legge:

a) per innovazione si intendono investimenti per progetti destinati ad apportare rilevanti avanzamenti tecnologici agli impianti, ai macchinari, al processo produttivo e ai prodotti, al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

b) per nuova impresa si intende la realizzazione di unità industriali non derivanti da processi di decentramento produttivo, e la riattivazione di aziende dismesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Soggetti beneficiari).

1. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti, siano essi enti e società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o imprenditori individuali:

a) le piccole e medie imprese industriali così come definite dalla lettera *f)*, secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) i consorzi costituiti dai soggetti di cui alla lettera *a)*.

ART. 4.

(Finanziamento dell'innovazione).

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 hanno per oggetto il finanziamento di uno o più progetti specifici di intervento o di un programma di progetti e dei relativi servizi, destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici agli impianti, ai macchinari, al processo produttivo e ai prodotti, al sistema gestionale, organizzativo e commerciale, nonché per l'acquisizione di brevetti, secondo quanto definito all'articolo 2, lettera *a)*.

2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1 sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento ed al 40 per cento rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimente di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di concessione del finanziamento.

3. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50 per cento del previsto costo del progetto o programma.

4. Per le imprese localizzate nei territori indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il finanziamento di cui al comma 1 è concesso nella misura del 70 per cento del previsto costo del progetto o programma.

ART. 5.

(Nuove imprese).

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese industriali di cui all'articolo 3, lettera *a)* è concessa alle imprese stesse la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) in ragione del 50 per cento per quattro anni a decorrere dal primo esercizio di produzione o di attività; per le imprese localizzate nei territori indicati all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale agevolazione è in ragione del settanta per cento per otto anni.

ART. 6.

(Contributo in conto capitale).

1. Previo parere del comitato tecnico di cui al comma 4 dell'articolo 7, su motivata richiesta dei soggetti di cui all'articolo 3, gli istituti abilitati ad operare come il Mediocredito centrale possono essere autorizzati ad erogare in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui all'articolo 4 un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato di cui al comma 2 dell'articolo 4.

ART. 7.

(Concessione delle agevolazioni).

1. Le domande di concessione delle agevolazioni corredate del progetto di innovazione di cui all'articolo 4, sono presentate agli istituti abilitati ad operare con il Mediocredito centrale.

2. Gli istituti di cui al comma 1, entro tre mesi dalla ricezione della domanda, provvedono all'istruttoria con le modalità e le procedure fissate dai criteri determinati dal comitato tecnico di cui al comma 4.

3. L'istruttoria degli istituti è volta ad accertare la validità tecnico-economica dei programmi, la capacità dell'impresa di realizzarli e di utilizzarne i risultati, nonché la capacità di rimborsare i mutui alle scadenze.

4. La concessione delle agevolazioni è deliberata dal Mediocredito centrale previo parere di un comitato tecnico consultivo composto da:

a) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

c) due rappresentanti del Mediocredito centrale;

d) due rappresentanti designati dall'Associazione bancaria italiana (ABI) in rappresentanza degli Istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952 n. 949;

e) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali designato da quelle più rappresentative a livello nazionale;

f) due rappresentanti di organismi consortili di garanzia collettiva fidi.

g) due esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il comitato, presieduto dal presidente del Mediocredito centrale o da un suo delegato delibera a maggioranza dei presenti. Il caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Gli istituti di cui al comma 1, in esecuzione della delibera di cui al comma 5 provvedono alla stipulazione del contratto, all'assunzione delle garanzie ed alle erogazioni, nonché alla tutela ed al recupero dei crediti ivi compresa l'esecuzione delle garanzie.

ART. 8.

(Funzioni del comitato tecnico).

1. Il comitato tecnico di cui al comma 4 dell'articolo 7, è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comitato:

a) stabilisce i criteri per la ripartizione iniziale della disponibilità del fondo tra gli Istituti abilitati ad operare con il Mediocredito centrale avendo riguardo all'esigenza di assicurare un razionale accesso alle risorse disponibili da parte delle imprese delle diverse aree geografiche;

b) determina i criteri e le modalità con le quali viene periodicamente attuata la redistribuzione delle risorse tra i vari Istituti avendo riguardo alle domande pervenute ed agli interventi deliberati;

c) stabilisce le condizioni di ammissibilità al fondo, e determina i criteri a cui si attengono le istruttorie.

ART. 9.

(Fondo di garanzia).

1. Per il completamento dei programmi di cui agli articoli 4 e 6, alle imprese beneficiarie degli interventi può essere accordata dal Mediocredito centrale la garanzia del fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge la garanzia del fondo è di natura integrativa e su parere del comitato tecnico di cui al comma 4 dell'articolo 7 può essere cumulata con altre forme di garanzie, ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia può essere accordate su richiesta degli istituti o dei beneficiari dei finanziamenti, sino all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento.

3. La concessione della garanzia è deliberata dal Mediocredito centrale previo parere del comitato tecnico di cui al comma 4 dell'articolo 7.

ART. 10.

(Informazioni sullo stato di attuazione della legge).

1. Gli Istituti di cui al comma 1 dell'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dei provvedimenti di concessione dei contributi e, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento delle iniziative ammesse alle agevolazioni.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 11.

(Revoca delle agevolazioni).

1. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, gli Istituti di cui al comma 1 dell'articolo 7, possono revocare il provvedimento di concessione dell'agevolazione e l'impresa è tenuta a restituire l'intero ammontare del contributo ottenuto.

2. Analoga sanzione può essere applicata nel caso di mancato rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 3.

ART. 12.

(Detassazione degli utili reinvestiti).

1. Gli utili conseguiti dalle imprese industriali ad esclusione di quelle gestite a contabilità semplificata non costituiscono reddito imponibile agli effetti dell'IRPEG e dell'ILOR nella misura del 50 per cento e fino ad un ammontare massimo annuo di investimenti di due miliardi di lire a condizione che siano accantonati in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, da utilizzare ai fini del reinvestimento in attività ad alto contenuto innovativo, entro e non oltre i due esercizi successivi, a quello della formazione della riserva medesima.

2. Le riserve come sopra costituite in qualunque altro modo utilizzate sono soggette a tassazione.

3. Il Ministro delle finanze trasmette al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato annualmente, il numero, l'ammontare ed il tipo delle operazioni agevolate di cui al comma 1 e di cui all'articolo 5.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede attraverso il conferimento della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, utilizzando allo scopo l'accantonamento di cui al fondo speciale di conto capitale stanziato dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, alla tabella C sotto la voce del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: « Incentivi per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle imprese minori ».

2. Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

3. Al fondo di cui all'articolo 1 confluiscono inoltre le disponibilità esistenti nel fondo di cui all'articolo 14 della legge

17 febbraio 1982, n. 46, relative alla quota di riserva a favore delle piccole e medie imprese prevista dal terzo comma dell'articolo 18 della medesime legge, nonché quelle destinate alle finalità di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, non impegnate per il finanziamento delle domande presentate fino all'entrata in vigore della presente legge.

4. A tal fine il Ministro del tesoro provvede ad emanare le necessarie disposizione attuative.